Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 10

(Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;

c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 5;

e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).